

Rapporto

numero data Dipartimento

7991 R 18 maggio 2021 SANITÀ E SOCIALITÀ

Concerne

della Commissione gestione e finanze

sul messaggio 5 maggio 2021 per la modifica del decreto legislativo urgente concernente la Prestazione ponte COVID, a complemento del sistema di sicurezza sociale a seguito delle conseguenze della pandemia di coronavirus

1. INTRODUZIONE

Ad inizio 2021 il Gran Consiglio ha approvato il messaggio n. 7906 del 7 ottobre 2020, concernente la Prestazione ponte COVID, a complemento del sistema federale e cantonale di sicurezza sociale e degli aiuti puntuali erogati dai Comuni e dagli enti attivi sul territorio.

La nuova Prestazione è stata introdotta per sostenere i lavoratori indipendenti e quelli salariati che non possono beneficiare di altre forme di aiuto.

Il 5 maggio 2021 il Consiglio di Stato, sulla scorta degli elementi raccolti durante il primo mese dall'entrata in vigore della Prestazione, ha licenziato il messaggio per la modifica del Decreto legislativo, entrato in vigore il 1° marzo 2021.

Con questo nuovo messaggio il Governo intende aggiornare le modalità, i parametri e la durata di validità della Prestazione ponte COVID mantenendo immutate le finalità e il carattere mirato, straordinario e temporaneo della stessa.

L'esecuzione della Prestazione, in particolare la consulenza ai richiedenti e la determinazione del diritto, sono state attribuite ai Comuni che grazie al loro ruolo di prossimità e alla conoscenza delle problematiche dei propri cittadini, assicurano l'equità e la rapidità dell'intervento territoriale, conformemente allo spirito mirato, straordinario e temporaneo della Prestazione voluto dal Parlamento.

Rimane invariata la suddivisione dei costi già prevista dal precedente messaggio n. 7906 e pertanto il Cantone assume il 75% dei costi rimborsando mensilmente gli importi erogati dai Comuni, che si assumono il 25% dei costi delle prestazioni erogate.

Quale ulteriore sostegno alle persone più fragili e a complemento della Prestazione ponte COVID, il Consiglio di Stato ha istituito la "Misura speciale COVID", finanziata tramite un credito straordinario del fondo Swisslos, destinata alle persone e alle famiglie che non hanno diritto alla Prestazione ponte COVID. Quest'ultima viene erogata attraverso i servizi sociali di 13 enti attivi sul territorio.

2. L'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESTAZIONE PONTE COVID

L'entrata in vigore della Prestazione è stata caratterizzata da due fasi distinte, durante le quali si è instaurata una stretta collaborazione fra i servizi del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) e i Comuni: la fase preparatoria e la fase di monitoraggio.

Durante la prima fase (preparatoria) i servizi del DSS hanno preparato i documenti di supporto ai Comuni, in particolare:

- il formulario di richiesta della Prestazione;
- la tabella per l'ausilio alla calcolazione della Prestazione;
- il formulario di rendicontazione mensile per il rilevamento delle prestazioni erogate e la richiesta di rimborso da parte dei Comuni;
- gli esempi di modulistica: decisione positiva, decisione di rifiuto per condizioni d'accesso, decisione di rifiuto per calcolo, decisione su reclamo respinto, decisione su reclamo accolto:
- le linee guida (istruzioni) per l'erogazione della Prestazione;
- il flyer informativo;
- le FAQ (domande ricorrenti);
- le informazioni sulla pagina Web della Divisione dell'azione sociale e delle famiglie.

Oltre ad una consulenza puntuale ai Comuni interessati, i servizi del DSS hanno promosso 4 momenti formativi nel corso del mese di febbraio per permettere di acquisire le competenze necessarie nell'ambito dell'analisi e della decisione della Prestazione.

Per sgravare i Comuni da un eccessivo carico di telefonate, nell'attesa dell'effettiva entrata in vigore, a partire dal 15 febbraio i servizi del DSS hanno inoltre attivato una linea telefonica per rispondere alle domande della popolazione interessata alla Prestazione. Informazioni e documenti sono stati divulgati, in collaborazione con la SEL, tramite 5 Newsletter tematiche.

A partire dal 1° marzo (fase di monitoraggio), oltre alla consulenza tecnica permanente, i servizi del DSS hanno mantenuto contatti regolari con un gruppo rappresentativo di Comuni (Gruppo di lavoro misto CA/CO), per valutare eventuali criticità esecutive e monitorare l'andamento della Prestazione.

Questi contatti regolari hanno permesso di approfondire gli aspetti procedurali e i criteri di erogazione della Prestazione con le relative ricadute qualitative.

Grazie a queste analisi sono state formulate le proposte di modifica del Decreto legislativo in vigore, condivise con gli specialisti dei Comuni e di seguito dal gruppo di lavoro "persone fisiche" condotto dalla SEL, al quale hanno partecipato, sia rappresentanti tecnici, sia politici dei Comuni.

3. ANALISI DEI DATI DI MARZO E APRILE

Nel messaggio viene riportata una raccolta dei dati inerenti alle prestazioni erogate che è stata svolta con cadenza mensile. Di seguito lo stato delle informazioni trasmesse dai Comuni al 10 maggio 2021.

Marzo 2021

589 domande inoltrate di cui 235 (40%) con esito positivo e 354 (60%) con esito negativo. L'importo erogato è pari a CHF 309'790.

L'aumento delle domande rispetto a quanto indicato nel Messaggio del 5 maggio 2021 è riconducibile alle richieste presentate retroattivamente ad alcuni Comuni, ma che riguardano il computo del mese di marzo.

Aprile 2021

I dati del mese di aprile sono parziali poiché solo 64 Comuni hanno inoltrato la reportistica mensile.

164 domande inoltrate di cui 122 (74%) con esito positivo e 42 (26%) con esito negativo. L'importo erogato è pari a CHF 162'803.

Le motivazioni di rifiuto della domanda sono raggruppate in due categorie: per condizioni d'accesso e per limiti di calcolo.

Per condizioni di accesso si intende i criteri inerenti alle condizioni materiali per avere diritto alla Prestazione, definite dall'Art. 3 del Decreto legislativo mentre i limiti di calcolo sono riferiti al superamento dei limiti di reddito indicati all'Art. 4 del Decreto legislativo.

Le richieste di prestazioni rifiutate per condizioni di accesso e per limiti di calcolo del mese di marzo sono equamente ripartite (48% / 52%) mentre sono maggiormente riconducibili ai limiti di calcolo (62%) nel mese di aprile.

Da un primo confronto con gli specialisti emerge come il potenziale aumento della percentuale di accettazione sia riconducibile alla maggior consapevolezza dei richiedenti relativamente ai parametri d'entrata.

Si ricorda come fra gli obiettivi della Prestazione ponte COVID, oltre al sostegno finanziario, vi sia quello della consulenza individuale della quale hanno potuto beneficiare molte persone. Tra queste ve ne sono 86 che, nonostante escluse dalla Prestazione ponte COVID, sono comunque state indirizzate verso altri servizi e/o prestazioni di supporto.

Per quanto riguarda la "Misura speciale COVID", all'11 maggio 2021, i 13 enti coinvolti hanno accolto complessivamente (marzo e aprile) 298 richieste di aiuto per un totale di CHF 119'658.

4. IL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO

Come già indicato, l'obiettivo del messaggio del 5 maggio 2021 ora in discussione è l'aggiornamento delle modalità, dei parametri e della durata di validità della Prestazione ponte COVID stabilite nel Decreto legislativo del 26 gennaio 2021.

Il messaggio indica le proposte di modifica del Decreto legislativo e le relative motivazioni. In estrema sintesi il nuovo dispositivo permetterà ad un maggior numero di persone bisognose di accedere alla Prestazione ponte COVID, senza tuttavia modificare la natura mirata, straordinaria e temporanea della Prestazione.

Fra le modifiche più rilevanti si osservano:

 l'allentamento di alcuni vincoli legati all'Unità di riferimento (nucleo familiare / UR), in particolare attraverso l'esclusione delle persone che beneficiano di prestazioni sociali e per rapporto alle quali non vi è un obbligo di mantenimento (PC, assistenza) o che sono a beneficio di prestazioni LADI;

- l'allentamento dei limiti temporali di istituzione del domicilio per i membri dell'UR mantenendo il limite dei tre anni di domicilio per il richiedente;
- l'eliminazione dell'età limite (AVS) del richiedente;
- l'allineamento (innalzamento) delle soglie di reddito considerate, in base ai parametri LAPS;
- la revisione e la semplificazione del sistema di computo del reddito dalla sostanza netta;
- l'indicazione di un termine massimo per l'inoltro della domanda;
- il raddoppio dell'importo erogato per il beneficiario (da 1'000 a 2'000) e l'aumento dell'importo per ogni membro aggiuntivo dell'unità di riferimento (da 500 a 800);
- il prolungo della validità del Decreto fino a fine 2021;
- l'allineamento del numero massimo di aiuti mensili per individuo al termine di validità del Decreto.

Le nuove pratiche seguono le raccomandazioni del Gruppo di lavoro misto interpretando una richiesta di semplificazione di talune modalità di calcolo.

Sempre su suggerimento dei Comuni, nell'intento di correggere prima del termine dell'attuale Decreto legislativo i criteri di erogazione della Prestazione, si propone un'entrata in vigore al 1° giugno 2021, dunque prima della scadenza del Decreto attualmente in vigore.

Le richieste di Prestazione relative al mese di maggio saranno trattate secondo le disposizioni del Decreto legislativo originale, anche se inoltrate dopo l'entrata in vigore (1° giugno) del nuovo Decreto legislativo.

5. STIMA DELL'IMPATTO FINANZIARIO

Il messaggio n. 7906 del 7 ottobre 2020 stimava un impatto finanziario di circa 7.9 milioni di franchi, ripartito nella misura del 75% e 25% tra Cantone e Comuni.

Con le nuove modifiche proposte i Comuni del Gruppo di lavoro misto stimano una riduzione del numero di domande rifiutate, con riferimento al mese di marzo 2021, del 65-70%.

L'impatto finanziario generato dall'entrata in vigore del nuovo decreto rientra nei limiti del credito già stanziato.

6. CONCLUSIONI DELLA COMMISSIONE

Alla luce dei dati raccolti nei primi due mesi dall'entrata in vigore del Decreto legislativo allegato al messaggio n. 7906, la Commissione gestione e finanze ritiene che la proposta del Consiglio di Stato di aggiornare tale decreto così da modificare i parametri e durata della Prestazione ponte COVID sia da accogliere. Questo per permettere ad un numero maggiore di cittadini, che hanno subìto conseguenze finanziarie dovute alla pandemia e che si trovano in una situazione di difficoltà, di ottenere un concreto aiuto finanziario.

Ricordiamo che la Prestazione ponte COVID intende colmare una lacuna di reddito temporanea, per situazioni sanabili e a copertura di un fabbisogno vitale, finalizzata ad evitare il ricorso all'assistenza. Un aiuto ricordiamo destinato a persone domiciliate ed

effettivamente dimoranti in Ticino da almeno tre anni e per le quali la Prestazione ponte COVID avrebbe un carattere risolutorio rispetto alla propria attuale situazione economica.

La Commissione gestione e finanze ricorda inoltre che la modalità di attuazione di questa misura chiede un importante partecipazione ai Comuni sia quale sforzo finanziario ma anche come sostegno amministrativo. Si condivide dunque la ripartizione dell'onere finanziario del 75% a carico del Cantone e del 25% a carico dei comuni.

Nel corso della discussione in Commissione gestione e finanze è emersa anche la questione della tempistica per l'introduzione delle modifiche al Decreto. Il messaggio indica come entrata in vigore del Decreto modificato il 1° giugno. Tuttavia è stata sollevata anche la possibilità di introdurre le modifiche al decreto già a partire dal 1° marzo 2021, ossia dal momento dell'introduzione delle Prestazioni ponte COVID. Questo permetterebbe di riconsiderare le domande presentate nei primi due mesi sulla base delle nuove condizioni.

Tuttavia, dopo aver consultato l'ACT e alcuni Comuni che hanno erogato le prestazioni a marzo ed aprile, si ritiene che tale ipotesi è problematica e rischia di introdurre disparità di trattamento tra chi ha presentato domanda e chi ha desistito dal richiedere la Prestazione ritenendo non averne diritto sulla base delle condizioni previste dal decreto votato dal Parlamento lo scorso mese di gennaio scorso.

Si porrebbe pure il problema per i Comuni di dover rivedere tutte le decisioni già prese adattandole alle nuove condizioni.

Considerato che il nuovo decreto non solo introduce nuovi parametri più favorevoli ai richiedenti, ma prevede pure un'applicazione più estesa nel tempo, ossia fino a fine dicembre 2021, la Commissione gestione e finanze ha ritenuto di proporre una retroattività ma limitatamente al 1° maggio. Questo per facilitare da una parte il compito amministrativo dei Comuni e permettere a chi ne ha diritto di ottenere già da questo mese le prestazioni a partire dalle nuove condizioni previste dal nuovo decreto.

Fatte queste considerazioni, si propone di approvare la proposta del Governo e di aderire al Decreto legislativo allegato al presente rapporto (con l'entrata in vigore retroattiva al 1° maggio 2021).

Per la Commissione gestione e finanze:

Lorenzo Jelmini, relatore
Agustoni (con riserva) - Bignasca (con riserva) Biscossa (con riserva) - Bourgoin (con riserva) Caprara (con riserva) - Caverzasio (con riserva) Dadò - Durisch (con riserva) - Foletti Gianella Alessandra (con riserva) Guerra (con riserva) - Maderni (con riserva) Pamini - Quadranti - Sirica (con riserva)

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO URGENTE

di modifica del decreto legislativo urgente concernente la Prestazione ponte COVID

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 5 maggio 2021 n. 7991 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 18 maggio 2021 n. 7991 R della Commissione gestione e finanze,

decreta:

ī

Il decreto legislativo urgente concernente la prestazione ponte COVID del 26 gennaio 2021 è modificato come segue:

Art. 2 cpv. 2 (nuovo)

²Dall'unità di riferimento del richiedente sono escluse tutte le persone che beneficiano di prestazioni sociali a copertura del fabbisogno nella misura in cui il richiedente è escluso da tale calcolo e se chi ne beneficia non ha un obbligo di mantenimento nei confronti del richiedente.

Art. 3 lett. b, c, d, e, f, g (nuova), h (nuova)

Il diritto è dato se:

(...)

- b) il richiedente è domiciliato ed effettivamente dimorante nel Cantone nei tre anni precedenti alla richiesta;
- c) il richiedente è dipendente oppure indipendente ai sensi della legge federale su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 20 dicembre 1946 (LAVS);
- d) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento non beneficiano di altre prestazioni a copertura del fabbisogno, e meglio indennità straordinarie di disoccupazione, assegno di prima infanzia, prestazione assistenziale e prestazioni complementari all'AVS/AI;
- e) il richiedente non beneficia di indennità ai sensi della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione del 25 giugno 1982 (LADI);
- f) il richiedente ha subìto una riduzione del reddito o del fatturato a causa della pandemia; per le persone con attività lucrativa indipendente, è determinante l'importo del fatturato;
- g) gli indipendenti devono essere attivi come tali da almeno 3 mesi rispetto alla data della richiesta;
- h) il richiedente e i membri dell'unità di riferimento hanno un reddito disponibile inferiore ai parametri di cui all'art. 4.

Art. 4 cpv. 1, 2, 3 lett. c), 4 lett. b), c)

- ¹Il diritto è dato se il reddito disponibile del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento è inferiore alle soglie stabilite dalla legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (LAPS):
- a) 17'739 franchi se l'unità di riferimento è composta da 1 persona;
- b) 26'476 franchi se l'unità di riferimento è composta da 2 persone;
- c) 32'988 franchi se l'unità di riferimento è composta da 3 persone;
- d) 37'967 franchi se l'unità di riferimento è composta da 4 persone;
- e) 42'930 franchi se l'unità di riferimento è composta da 5 persone;
- f) 4'962 franchi per ogni persona supplementare dell'unità di riferimento.

²Il reddito disponibile risulta dalla somma dei redditi del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento (redditi computabili) dedotta la somma delle spese del richiedente e dei membri dell'unità di riferimento (spese riconosciute) al momento della richiesta.

³Quali redditi computabili si considerano:

(...)

c) al reddito è aggiunta la sostanza netta nella misura di 1/15. Da questo importo viene dedotto, a titolo di franchigia, un importo di 10'000 franchi per le unità di riferimento composte da una sola persona e di 15'000 franchi per le unità di riferimento composte da più persone. La sostanza netta viene calcolata sulla base di quella indicata nell'ultima notifica di tassazione cresciuta in giudicato.

⁴Sono riconosciute le seguenti spese:

(...)

- b) la spesa per l'alloggio (per gli inquilini la pigione e le spese accessorie mensili; per i proprietari gli interessi ipotecari sull'abitazione primaria);
- c) i premi per l'assicurazione contro le malattie al netto della Riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattie (RIPAM);

Art. 5 cpv. 1

¹La persona che richiede la prestazione presenta mensilmente una richiesta scritta al suo Comune di domicilio, al più tardi entro il termine perentorio della fine del mese successivo. Il Comune si pronuncia sulla richiesta mediante decisione.

Art. 6

Importo massimo e durata massima

¹L'importo della prestazione corrisponde alla lacuna di reddito annua, convertita in mensilità, ma al massimo a 2'000 franchi al mese per il primo componente dell'unità di riferimento e 800 franchi al mese per ogni ulteriore componente.

²La prestazione può essere concessa mensilmente.

Art. 12

Diritto suppletorio

Per quanto non disposto nel presente decreto legislativo, sono applicabili le disposizioni della LAPS e del relativo regolamento.

Art. 13 cpv. 3

³Il presente decreto legislativo decade il 31 dicembre 2021.

Ш

Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° maggio 2021.